

Consiglio di Stato 21/12/1994 n. 2698
legge 109/94 Articoli 19 - Codici 19.1

Con la formula « concessione di committenza » si indica quella particolare figura di concessione con la quale, in relazione ad attività molto complesse, al concessionario viene fatto carico di svolgere una serie di servizi inerenti anche alle fasi organizzative dell'intervento, dalla progettazione sino allo svolgimento delle gare, alla direzione dei lavori e collaudi; pertanto, il concessionario può sostituirsi integralmente nei compiti e nelle funzioni generalmente attribuite all'Amministrazione concedente. L'affidamento di una concessione di committenza - che ha ad oggetto una serie di attività giuridiche e tecniche per rendere possibile l'esecuzione dell'opera pubblica ed è quindi assimilabile ad un mandato anziché ad un appalto - in quanto può consistere anche nell'esercizio di funzioni pubbliche non appare riconducibile fra le procedure di aggiudicazione contemplate dalla Direttiva C.E.E. n. 89/440 e dal D.L. vo 19 dicembre 1991 n. 406; pertanto, è legittimo l'affidamento dei lavori a trattativa privata posto che in tal caso non risulta violata la disciplina comunitaria. Ai sensi della L. 23 dicembre 1988 n. 543, è legittima l'integrazione di una precedente convenzione mediante il conferimento di una concessione di committenza, diretta a realizzare interventi infrastrutturali nell'area portuale di Ravenna, atteso che in detta materia sono lasciati ampi margini di discrezionalità all'Amministrazione; pertanto, la P.A. - tenendo conto dei risultati dell'attività raggiunti dalla concessionaria - potrà integrare il precedente atto concessionario assegnando alla stessa la funzione di attuazione dell'ulteriore programma di interventi stabilito dai competenti ministri.